SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 dicembre 2004**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 16 dicembre 2004.

PRONTUARIO FARMACEUTICO NAZIONALE 2005. — Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

04A12427

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n. **303.**

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-*quater*, comma 1, e 1-*quinquies*, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) «decreto»: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

c) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

d) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

e) «centri»: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge;

f) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

g) «Commissione nazionale»: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

h) «Procedura semplificata»: la procedura prevista dall'articolo 1-*ter* del citato decreto-legge;

i) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

l) «minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

Art. 2.

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status *di rifugiato*

1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purché non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata è rilasciata copia al richiedente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-*ter*, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-*bis* del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-*bis*,

comma 2, lettera *b)*, del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonché di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, così nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalità per richiederle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

e) le modalità di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalità di acesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non può essere superiore alla durata della validità del permesso di soggiorno.

Art. 3.

Trattenimento del richiedente asilo

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione è sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

2. Al richiedente asilo inviato nel centro è rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo *status* di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo è altresì informato:

a) della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;

b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro è rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Art. 5.

Istituzione dei centri di identificazione

1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.

3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalità di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Apprestamento dei centri di identificazione

1. Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno può disporre, previa acquisizione di studi di fattibilità e progettazione tecnica:

a) acquisizioni in proprietà, anche tramite locazione finanziaria, nonché locazione di aree o edifici;

b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

2. Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale di cui all'articolo 12, nonché per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.

Art. 7.

Convenzione per la gestione del centro

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

2. In particolare, nella convenzione è previsto:

a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;

b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacità adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonché alle necessità specifiche dei minori e delle donne;

c) le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato;

g) modalità per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla Commissione territoriale;

h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

i) le attività ed i servizi per garantire il rispetto della dignità ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività effettuata nel centro l'anno precedente.

Art. 8.

Funzionamento

1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)* predispone servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attività per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11;

d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi è una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Art. 9.

Modalità di permanenza nel centro

1. È garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto, è consentita, purché compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto. Il competente funzionario prefettizio può rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, e

comma 2, lettera *a)*, del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego è motivato e comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4.

3. All'ingresso nel centro è consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-*ter* del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

Art. 10.

Assistenza medica

1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.

2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

Art. 11.

Associazioni ed enti di tutela

1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui è istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto.

Art. 12.

Individuazione delle Commissioni territoriali

1. Ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:

Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;

Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;

Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro. Negli altri casi è competente la Commissione nella cui circoscrizione è presentata la domanda.

3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione all'attività, organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, può destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

Art. 13.

Convocazione

1. La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale è comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto, se non è stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo è scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.

2. L'audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.

Art. 14.

Audizione

1. La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.

2. Il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

3. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti lo *status* di rifugiato, nonché le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

4. L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestà sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e può essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

5. Il richiedente asilo può inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

Art. 15.

Decisione

1. La Commissione territoriale è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto e delibera a maggioranza.

2. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo *status* di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.

3. La decisione è comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonché, per le ipotesi di cui all'articolo 1-*ter*, comma 6, del decreto, sulla possibilità di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.

5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero già trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Art. 16.

Riesame

1. Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto, può presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.

2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

4. La Commissione territoriale integrata può procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui è ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

Art. 17.

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.

2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

3. La decisione del prefetto è adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed è comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalità di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

Art. 18.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in più Sezioni.

Art. 19.

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo

1. Ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;

b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;

c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;

d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;

e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;

g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.

Art. 20.

Cessazioni e revoche dello status *di rifugiato*

1. Ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello *status* di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato può, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data; non può essere chiesto più di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.

3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

Art. 21.

Norma transitoria

1. Le richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 342

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Per completezza di informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato):

«Art. 1-*bis (Casi di trattenimento)*. — 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera *b)*, si osservano le norme di cui all'art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo art. 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'art. 1-*ter*, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.».

«Art. 1-*quater (Commissioni territoriali)* — 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'art. 1-*bis*, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato prevista dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'art. 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'art. 1-*ter,* comma 6.».

«Art. 1-*quinquies (Commissione nazionale per il diritto di asilo)* — 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e a aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi.

3. Con il regolamento di cui all'art. 1-*bis,* comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

— Per il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle premesse.

— La legge 24 luglio 1954, n. 722, reca: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

— Si riporta il testo dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:

«Art. 1-*ter (Procedura semplificata)*. — 1. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 1-*bis* è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 1-*bis*, comma 2, lettera *a)*, il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'art. 1-*bis*, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 1-*bis*, comma 2, lettera *b)*, il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'art. 1-*bis*, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'art. 1-*bis*, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:

«4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.».

— Per il testo dell'art. 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v., rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.

— Gli articoli 346 e seguenti del codice civile sono inseriti nel libro I (Delle persone e della famiglia), titolo X (Della tutela e dell'emancipazione), capo I (Della tutela dei minori), sezione II (Del tutore e del protutore).

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.

— Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, reca: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v., rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

«3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per

malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*sexies* del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

«Art. 1-*sexies* *(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)*. — 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies,* al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulano per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo d i cui all'art. 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono fmanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 1-*quater* e 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v., rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della Convenzione europea ratificata della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952):

«Art. 3. — Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v., rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art. 1.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«Art. 14 *(Esecuzione dell'espulsione)*. — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagna-

mento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-*bis* Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro d permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero d lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione

5-*ter*. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuove espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-*quater*. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-*ter* che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 5, comma 6 e 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.»

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.».

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle premesse.

— L'art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo):

«3. Il regolamento previsto dall'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato.».

04G0276

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2004.

Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, a partire dal giorno 6 dicembre 2004. (Ordinanza n. 3387).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, nonché dei prefetti territorialmente competenti, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. Il Commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle strutture regionali, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Le procedure e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi ritenuti indifferibili dal Commissario delegato siccome correlati all'evento calamitoso.

5. In relazione all'assoluta urgenza di assicurare il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 389, interessata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, il compartimento della viabilità Anas della regione autonoma della Sardegna è autorizzato a provvedere alla realizzazione delle opere occorrenti, anche utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza, con oneri a proprio carico, riferendo al prefetto territorialmente competente in ordine alle iniziative intraprese.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricor-

rendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, anche avvalendosi dei sindaci, è altresì autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria agibilità o funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita perizia tecnica giurata contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, anche avvalendosi dei sindaci, è altresì autorizzato ad erogare:

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2003, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle

attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)*, i cui locali non siano stati sgomberati, per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2003 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili dichiarati inagibili o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni, pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 4, nonché quelli di cui al presente articolo, sono erogati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal Commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge regionale 24 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni;

legge regionale n. 15 del 2002 e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 8.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La regione autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. La regione autonoma della Sardegna è altresì autorizzata, su disposizione del Commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla presente ordinanza; il Commissario delegato provvederà conseguentemente a rimborsare alla regione autonoma della Sardegna le spese sostenute per la realizzazione degli interventi stessi.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziate.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2004.

Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che demanda ai menzionati decreti la determinazione di ulteriori casi di rimborso delle somme giocate;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Scommesse effettuabili

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore o a quota fissa.

2. Agli effetti del presente provvedimento sono ammesse esclusivamente le seguenti scommesse:

singola;

plurima;

multipla;

multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

Art. 2.

Programma ufficiale delle corse

1. Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini, numeri di steccato e distanze per le corse al galoppo, guidatori, numeri di partenza e distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione dei partenti redatta dalle società di corse nel rispetto delle disposizioni emanate dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'UNIRE con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la tipologia

delle scommesse accettabili nonché eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono.

3. Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie del trotto o dai commissari del galoppo, anche in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti tecnici, sono comunicate dalle società di corse all'UNIRE che provvede a comunicarle ad AAMS - direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle.

4. La direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al programma ufficiale, comunicate dall'UNIRE, comportino il rimborso delle scommesse, dispone il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e può disporre la riapertura dell'accettazione sulla base delle modifiche apportate allo stesso programma.

5. Presso ogni punto di accettazione delle scommesse deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi i programmi ufficiali e tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione delle scommesse.

6. Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono:

l'errato nome di un cavallo;

le variazione di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;

le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa;

le variazioni delle modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;

le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o più cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 3.

Nozioni di cavallo regolarmente partito

1. Le unità di scommessa comprendenti nei loro termini un cavallo non regolarmente partito, ad eccezione delle multiple, sono rimborsate.

2. Si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:

nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera;

nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;

nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter dà il segnale del «pronti».

Art. 4.

Inizio dell'accettazione delle scommesse

1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse è quello che la società di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa e comunque per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima dell'orario ufficiale di svolgimento della prima corsa in programma. Nessuna scommessa può essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato. Su proposta dell'UNIRE l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, può disporre l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della dichiarazione dei partenti.

Art. 5.

Annullamento di scommesse

1. Le scommesse possono essere annullate soltanto in caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di riscontro da parte dello stesso della difformità degli estremi della scommessa alla richiesta entro due minuti dall'orario di registrazione da parte del totalizzatore nazionale, stampato sulla ricevuta e comunque entro il termine di chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non è ammesso l'annullamento di una scommessa già effettuata neppure per la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto né per eventuali variazioni ammesse dai regolamenti tecnici delle rispettive discipline.

Art. 6.

Termine dell'accettazione e dell'annullamento delle scommesse

1. L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento, in ogni caso, hanno termine alla prima partenza, anche se non convalidata, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 7.

Rapporto di scuderia

1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del Paese di svolgimento delle corse.

2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e a quota fissa, sul vincente e sulle multiple di vincenti, sono rilasciate con la precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata hanno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine sono pagabili entro sessanta giorni dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.

Art. 9.

Contestazioni

1. I commissari e le giurie operanti negli ippodromi non hanno titolo per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.

2. Chiunque effettui scommesse sulle corse dei cavalli accetta incondizionatamente le norme contenute nel presente provvedimento.

Art. 10.

Scommesse singole

1. Singola è la scommessa avente per oggetto la vittoria o il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.

2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia, a norma dell'art. 7.

3. Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole sul vincente effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente.

4. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:

primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di quattro e non più di sette cavalli;

primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli.

5. La scommessa singola sul piazzato effettuata presso gli allibratori ha per oggetto il cavallo classificato:

primo o secondo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione, risultano partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli;

primo, secondo o terzo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse, risultano partenti non meno di otto cavalli.

6. Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i rapporti di scuderia.

Art. 11.

Scommesse plurime

1. Plurima è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa.

2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine, ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine unicamente nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in rapporto di scuderia.

3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per oggetto i cavalli comunque classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli.

4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno nove cavalli. Per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.

5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine e non ordine, come definite dall'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

6. Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima deve essere precisato nel programma ufficiale con la dizione «categoria unica» e «due categorie» intendendosi come vincente, per quest'ultima categoria, sia le scommesse in ordine che le scommesse non in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite è ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.

7. Per quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa assimilabili si rimanda all'apposita normativa.

8. Affinché possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli «N» cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due.

9. Se il numero dei partenti effettivi di una corsa è uguale o inferiore agli «N» cavalli previsti dalla plurima più uno, le scommesse sulla plurima sono rimborsate.

10. Qualora l'arrivo di una corsa comprenda un numero di cavalli inferiore a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite della scommessa plurima è riportato secondo le norme stabilite di cui all'art. 17.

Art. 12.

Scommesse multiple

1. Multipla è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di diverse corse prestabilite. La multipla effettuata al totalizzatore fa quota a se.

2. Per le multiple al totalizzatore deve essere precisato nel programma ufficiale:

le corse alle quali la multipla fa riferimento;

gli «N» posti previsti per ogni corsa.

3. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.

4. Le corse, in svolgimento su ippodromi diversi, oggetto della scommessa multipla, sono rese note al pubblico con apposito comunicato diramato dall'UNIRE, entro l'orario previsto dall'art. 4.

CAPO II

SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE

Art. 13.

Tipologie di scommesse effettuabili

1. Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e con i limiti previsti dal presente decreto, sono:

singola sul vincente;

singola sul piazzato;

plurima accoppiata vincente;

plurima accoppiata piazzata;

plurima trio;

plurima quartè;

eventuali estensioni della plurima;

multiple;

plurima e multiple su corse inserite in uno specifico calendario nazionale.

Art. 14.

Facoltà di non accettare scommesse

1. In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, è facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno o più cavalli dichiarati partenti in una corsa.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, può altresì disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti.

3. La disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

4. Il o i cavalli oggetto delle precedenti disposizioni sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore, quindi non partecipanti alla corsa, e l'ordine di arrivo, in base al quale sono determinate le quote, è costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.

5. È facoltà del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.

Art. 15.

Sostituzione di cavalli

1. Se in una corsa è prevista, in caso di ritiro di uno o più cavalli, la sostituzione con cavalli di riserva, le scommesse effettuate sul o sui cavalli ritirati sono rimborsate ed il o i cavalli subentrati, dopo l'inizio dell'accettazione delle scommesse, sono dichiarati «no betting».

2. Le scommesse effettuate sugli altri cavalli rimangono valide.

Art. 16.

Quote di vincita e montepremi

1. L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile a vincite. Il rapporto tra il disponibile e l'importo scommesso determina la quota del totalizzatore, troncata al secondo decimale. L'importo da pagare si ottiene moltiplicando la quota del totalizzatore per l'importo scommesso.

2. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.

3. L'importo dell'unità di scommessa per ogni tipologia ed il minimo scommettibile sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad 1, l'importo delle scommesse sull'evento vincente è restituito integralmente agli scommettitori.

5. Ogni tipo di scommessa fa quota a sé.

Art. 17.

Riporti

1. Qualora per un tipo di scommessa di una corsa di un ippodromo non risultino vincenti, il disponibile a vincite relativo alla scommessa stessa è conglobato con il disponibile a vincite dell'ultimo analogo tipo di scommessa della riunione, purché l'accettazione delle scommesse su detta corsa sia aperta.

2. Quando ciò non sia possibile, il predetto disponibile per vincite è conglobato con quello del primo analogo evento della riunione di corse immediatamente successiva dello stesso ippodromo.

3. Nel caso di scommesse accettate su corse in programma su ippodromi esteri, il riporto è effettuato, qualora non sia possibile sull'ultimo analogo tipo di scommessa della giornata, sul primo tipo di scommessa di un ippodromo estero della stessa specialità che è tempestivamente comunicato e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

4. Per le scommesse multiple, nel caso di mancanza di vincitori, il disponibile è riportato su una multipla della giornata successiva, tempestivamente indicata e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4. Qualora la multipla avesse come corse di riferimento le corse in

svolgimento su un solo ippodromo, il riporto è effettuato sulla prima multipla analoga dello stesso ippodromo, sempre che tale multipla possa essere programmata entro i trenta giorni successivi; nel caso ciò non fosse possibile il riporto è effettuato su una multipla tempestivamente comunicata.

Art. 18.

Rimborsi

1. Qualora una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia convalidato, le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo della corsa soppressa o non convalidata, sono ritenute nulle per tale termine e valide per i rimanenti.

2. Qualora un ippodromo abbia una interruzione di attività superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'UNIRE.

3. Per le scommesse plurime, qualora sussistano le condizioni previste nel comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte le scommesse che indicano in qualsiasi ordine gli «N» cavalli previsti dai particolare tipo di plurima. Solo nel caso non esistessero vincitori anche in questa condizione si procede al rimborso.

4. Qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.

Art. 19.

Ripetizione delle corse

1. Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla società di corse e reso pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.

CAPO III
CALCOLO DELLE QUOTE E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

Scommessa singola sul vincente

1. La quota del vincente è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.

2. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile per vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

3. Nel caso che si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli, questi sono classificati tutti vincenti. La quota relativa a ciascun cavallo classificato vincente è determinata come segue:

a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parità;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parità e sui quali sono state effettuate scommesse;

c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera *b)* e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei predetti cavalli;

d) il quoziente così ottenuto per ciascun cavallo aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo vincente.

4. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

5. Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3, le scommesse sul vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia danno diritto al rimborso, purché tale diritto sia esercitato prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora il predetto diritto non sia esercitato entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati sono rimborsate mentre restano valide quelle indicanti il o i cavalli di scuderia col ritirato che risultano regolarmente partiti.

Art. 21.

Scommessa singola sul piazzato

1. Le quote dei piazzati sono determinate nel modo seguente:

a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;

b) la differenza così ottenuta si divide per il numero dei piazzati;

c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla lettera *b)* e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;

d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.

2. Il numero dei cavalli da considerare piazzati in una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli rimasti partenti a norma dell'art. 4, non varia se uno o più cavalli sono da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3. Nel caso che il numero dei cavalli regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati o meno di sei nelle corse con tre piazzati tutte le scommesse sul piazzato sono rimborsate.

3. Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nel calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lettera *b)* avrà per divisore il numero dei cavalli piazzati su cui sono state effettuate scommesse e solo per i quali, in conseguenza, saranno determinate le quote.

4. Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figuri un solo cavallo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è interamente ripartito tra le scommesse sul piazzato accettate su tale cavallo.

5. Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurano soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile a vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è ripartito tra le scommesse accettate su tali due cavalli, secondo le norme stabilite dal presente articolo.

6. Nel caso che in una corsa con due piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a due, le quote sono calcolate secondo le modalità del comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto *b)*, il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

7. Nel caso che in una corsa con tre piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a te, le quote sono calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto *b)*, il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

Art. 22.

Scommesse plurime

1. Nel caso in cui la scommessa plurima prevede due categorie di vincitori, una plurima vincente in ordine è da considerare anche vincente in disordine. Nel caso di mancanza di vincitori in una o in ambedue le categorie il disponibile a vincite è riportato sulla successiva scommessa nell'ambito della stessa categoria.

2. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso che i cavalli classificati al primo e secondo posto siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse plurime che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati primo e secondo e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati. Limitatamente agli «N» cavalli previsti dal tipo di plurima, analogamente si procede nel caso che i cavalli classificati ai primi «N» posti siano tutti in rapporto di scuderia.

3. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso di parità al primo posto, sono vincenti tutte le scommesse che indicano ai posti di arrivo corrispondenti ai cavalli in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli arrivati in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

4. Nel caso di parità al secondo posto sono vincenti tutte le scommesse che indicano esattamente il cavallo primo classificato e nei posti successivi, corrispondenti al numero dei cavalli classificati in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

5. Analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.

6. Nel caso che le parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti per il tipo di plurima, sono vincenti tutte le scommesse che, nei posti previsti, indicano l'esatta successione dell'ordine di arrivo dei cavalli non in parità ed ai rimanenti posti i cavalli classificati in parità, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.

7. Nel caso di scommesse plurime non in ordine, qualora eventuali parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti dal tipo di plurima, sono vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati nei posti previsti dal tipo di plurima.

8. Qualora in una scommessa plurima in ordine, per effetto dell'arrivo dal primo agli «N» posti senza soluzione di continuità di due o più cavalli in rapporto di scuderia, l'importo delle scommesse vincenti derivanti dalle diverse combinazioni sono sommate ed è calcolata un'unica quota pari al quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo delle scommesse risultanti dalla somma delle varie combinazioni vincenti.

9. Qualora per effetto di arrivi in parità una scommessa plurima presenti più combinazioni vincenti le quote sono calcolate come segue:

a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse risultanti sulle combinazioni vincenti;

b) il disponibile a vincite residuo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni vincenti derivanti dall'arrivo in parità e sulle quali sono state effettuate scommesse;

c) si determinano quindi i quozienti con il risultato ottenuto con le operazioni di cui alla precedente lettera *b)* e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna combinazione vincente;

d) il quoziente così ottenuto per ciascuna combinazione, aumentato di uno costituisce la quota relativa a ciascuna combinazione vincente.

10. Qualora la parità coinvolga combinazioni generate da rapporti di scuderia le scommesse da considerare sulle combinazioni in parità sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi sulle combinazioni generate dal rapporto di scuderia con i cavalli in parità.

Art. 23.

Scommessa plurima accoppiata piazzata

1. Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi dell'art. 3 siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.

2. Nel caso di arrivo di due cavalli in parità al primo posto e di due o più cavalli in parità al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.

3. Nel caso di arrivo in parità di più di 3 cavalli al primo posto ovvero di 2 o più cavalli al secondo posto, o di 2 o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.

4. L'accoppiata piazzata si considera «pagabile» qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse.

5. La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:

a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la «somma da ripartire»;

b) la «somma da ripartire» si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti è divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna della accoppiate pagabili.

Art. 24.

Scommessa multipla

1. Le scommesse multiple prevedono una sola categoria di vincitori e cioè sono vincenti unicamente le scommesse il cui pronostico rispecchi esattamente, per ogni corsa, l'ordine di arrivo.

2. Per i cavalli che in una corsa della multipla siano in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

3. Le multiple, di norma, sono proposte su scommesse base della stessa tipologia.

4. Nel caso di ritiro di uno o più cavalli in una o più corse di una scommessa multipla, le scommesse che comprendono cavalli ritirati in numero tale da non consentire la realizzazione di almeno uno degli eventi previsti dalla multipla sono rimborsate; le scommesse che consentano comunque la realizzazione di uno o più degli eventi previsti dalla multipla concorrono alla formazione di montepremi separati pari agli «N» eventi previsti dalla multipla meno uno. Tali montanti separati saranno singolarmente ripartiti con quota unica fra gli importi delle scommesse che abbiano indicato un cavallo ritirato in uno o più degli eventi proposti, rendendoli irrealizzabili e l'esatto pronostico nei rimanenti eventi.

5. Le quote così determinate, anche se inferiori ad uno, devono comunque essere pari ad uno.

6. Qualora una quota determinata come sopra risultasse superiore a una quota corrispondente ad un numero superiore di eventi, le quote interessate sono unificate.

7. La quota di una scommessa multipla è determinata dal quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sulle unità vincenti.

8. Qualora in conseguenza di arrivi in parità risultino vincenti in una multipla due o più combinazioni di scommessa, le quote saranno calcolate come segue:

a) dal disponibile a vincite si sottrae l'importo scommesso su tutte le unità di scommesse vincenti;

b) l'importo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni risultate vincenti a seguito della parità;

c) il quoziente tra quanto ottenuto con l'operazione di cui al punto precedente, diviso l'importo scommesso su ciascuna combinazione vincente aumentato di uno, costituisce la quota di vincita di ogni combinazione vincente.

9. Qualora in una scommessa multipla non risultassero vincitori, il disponibile a vincite non distribuito è riportato come segue:

a) se la multipla è stata proposta su corse di uno stesso ippodromo nazionale, su una multipla di tipo analogo della giornata di corse successiva dello stesso ippodromo;

b) se la multipla è stata proposta su corse di ippodromi stranieri o su corse che si svolgono in ippodromi diversi, il disponibile non distribuito è riportato sulla prima multipla analoga del giorno successivo.

CAPO IV

SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Art. 25.

Tipi di scommesse accettabili

1. Le scommesse a quota fissa sono:

singola sul vincente, singola con cavalli no-betting, singola sul piazzato e multipla.

2. Le scommesse sul piazzato a quota fissa sono accettate:

su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano da quattro a sette;

su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano otto o più.

3. La scommessa singola col no-betting ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del

cavallo, o dei cavalli se in rapporto di scuderia, indicato come escluso dalle scommesse all'apertura dell'accettazione delle stesse sulla corsa in questione. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non siano in rapporto di scuderia.

4. I cavalli dichiarati no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con gli stessi non sono considerati partenti agli effetti delle scommesse.

5. Le quote devono essere espresse da un intero seguito da due decimali e comprensive della restituzione della posta.

6. Le scommesse multiple a quota fissa sono accettate riportando per ogni termine la quota offerta per l'evento singolo. Nei conteggi per il pagamento delle multiple e nei conteggi per la riduzione dei partenti o per arrivi in parità, la somma da corrispondere allo scommettitore è determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro, sono conservati fino a sei decimali; il troncamento al secondo decimale avviene dopo aver moltiplicato l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote.

Art. 26.

Pubblicità

1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa non può avvenire senza l'esposizione al pubblico delle quote offerte e comunque non prima della diramazione del comunicato di cui all'art. 4.

Art. 27.

Vincite

1. Nelle scommesse a quota fissa la somma da riscuotere è pari all'importo scommesso moltiplicato per la quota offerta. Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli 29, 32, 33 e 34.

Art. 28.

Percentuali di allibramento

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni singolo cavallo, escludendo le quote pari o superiori a 50.

2. Le quote offerte, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

per le scommesse sul vincente:

da 2 a 3 partenti massimo 127%;

da 4 a7 partenti massimo 139%;

da 8 a 9 partenti massimo 143%;

da 10 a 14 partenti massimo 147%;

da 15 partenti e oltre massimo 156%.

Per il piazzato:

corse con 2 piazzati:

da 4 a 6 partenti massimo 253%;

con 7 partenti massimo 278%;

corse con 3 piazzati:

da 8 a 9 partenti massimo 380%;

da 10 a 21 partenti massimo 417%;

da 22 a 27 partenti massimo 429%;

da 28 partenti e oltre massimo 441%.

È facoltà del concessionario, anziché esporre la lavagna dei piazzati offrire, nel caso di due piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso quattro e, nel caso di tre piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso sei.

Art. 29.

Ritiri di cavalli

1. Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 3 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti, sono rimborsate tutte le scommesse effettuate sulla corsa con cavalli no-betting, nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti sono rimborsate e le scommesse vincenti sono pagate alla quota del totalizzatore con una quota minima pari ad 1,1, e, comunque, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. Se la riduzione del campo dei partenti si verifica, in una corsa che, a norma dell'art. 25, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, sono considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al terzo posto. Tali scommesse sono pagate alla quota del totalizzatore, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita.

2. Nel caso non risultino quote di vincita al totalizzatore le scommesse a quota fissa sono pagate alla quota pattuita.

3. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo ritirato come uno dei termini, sono ritenute valide per gli altri termini e nulle per il termine comprendente il cavallo ritirato. Nel caso le multiple comprendano un termine che come scommessa singola sia stato pagato alla quota del totalizzatore, nei conteggi per la determinazione della vincita, la quota pattuita per tale cavallo è sostituita dalla quota del totalizzatore con i limiti precedentemente previsti.

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.

Art. 30.

Corse soppresse o non convalidate

1. Nel caso che una corsa sia soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con cavalli no-betting e sul piazzato.

2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

Art. 31.

Corse annullate o rinviate

1. Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate.

2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

3. Se una corsa è interrotta durante il suo svolgimento ed è immediatamente ripetuta, nessuna scommessa è rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.

Art. 32.

Parità per il vincente

1. Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il primo posto, le scommesse sul vincente effettuate su tali cavalli, danno diritto a riscuotere l'importo di pagamento diviso per il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 33.

Parità per il piazzato

1. Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

2. Se in una corsa a causa di eventuali arrivi in parità si verifica che il numero dei piazzati da pagare superi il numero dei piazzati offerti, il pagamento di ogni singola scommessa è calcolato come segue ed il risultato costituisce la somma da pagare per ogni singola scommessa:

a) si divide l'importo da pagare per il numero dei cavalli piazzati;

b) si moltiplica tale quoziente per il numero dei piazzati offerti.

Art. 34.

Limite importo da accettare

1. Il concessionario ha l'obbligo di accettare almeno una scommessa alla quota esposta con il limite massimo di somma da pagare pari a 100 volte l'importo stabilito come scommessa minima.

CAPO V

SCOMMESSA MULTIPLA LIBERA CON RIFERIMENTO ALLE QUOTE DEL TOTALIZZATORE

Art. 35.

Accettazione

1. L'accettazione delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore, come definite dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A tal fine i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti dall'amministrazione finanziaria.

2. Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle ricevute, risultino corse già partite al momento dell'accettazione saranno considerate nulle per i termini delle corse già partite e valide per i rimanenti termini, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.

Art. 36.

Rimborsi

1. La mancata disputa di una o più corse comprese in una scommessa multipla libera, la mancata convalida dell'ordine di arrivo e l'eventuale ritiro di un cavallo pronosticato in una corsa di una scommessa multipla, non costituiscono motivo di rimborso della scommessa ma rendono la stessa nulla per tale termine e valida per i rimanenti, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

2. Sono rimborsate le scommesse multiple libere per le quali tutti i termini sono considerati nulli.

Art. 37.

Determinazione delle quote

1. La vincita da pagare allo scommettitore è determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.

2. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro sono conservati i decimali; fino a sei, il troncamento al secondo decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso.

3. Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la quota del totalizzatore per mancanza di vincitori, la quota convenzionale fissa da considerare per la scommessa multipla libera è pari a 50,00.

4. Qualora per un termine della multipla non fosse disponibile la quota del totalizzatore per motivi tecnici inerenti alla totalizzazione delle scommesse e comunque diversi da quello previsto al comma 3, tale termine della multipla libera è considerato nullo.

Art. 38.

Quote di prelievo

1. La quota di prelievo per le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore è equiparata a quella stabilita dal decreto 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa commisurata al numero di eventi determinati dalle corse convalidate.

Art. 39.

Disposizioni applicabili

1. Per i cavalli che in una corsa di una multipla libera sono in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Introduzione delle scommesse

1. Le nuove tipologie di scommessa e le diverse modalità di calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento, possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione dell'esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tale fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse introdotte.

2. La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE del 27 febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 67

04A12272

DECRETO 3 dicembre 2004.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)*, della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di € 233 per mille litri di benzina e di € 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto il decreto del 21 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2004, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 214 del 14 settembre 2004, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2005;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio

2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in € 0,2330 al litro e in € 0,05 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 21 novembre 2003, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

1) olio combustibile fluido (al q.le):

a) superiore a 3° E € 2,40 5;

b) fino a 5° E € 2,10 5;

2) olio semifluido denso (al q.le):

a) da 5° fino a 7° E € 2,60 5;

b) superiore a 7° E € 2,40 5;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in € 0,2330 al litro per la benzina ed € 0,05 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2005.

L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Olio lubrificante per autovetture (al kg):		
Sintesys	€ 9,50	4
Turbodiesel	€ 8,70	4
Multigrado	€ 7,30	4
Supermultigrado-olio miscela super	€ 8,60	4
Super motor oil-olio miscela normale	€ 7,70	4
Selenia: bz-ds	€ 9,00	4
Superdiesel	€ 8,60	4
HD-Motor oil	€ 7,10	4
Grasso lubrificante	€ 5,70	4
1) *Tabacchi:*		
1.1. Nazionali lavorati al kg	€ 97,50	15
1.2. Esteri lavorati al kg	€ 122,50	15
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):		
2.1. Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	€ 13,50	3
2.2. Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€ 21,00	3
2.3. Whishy invecchiato oltre 12 anni	€ 31,00	3
2.4. Cognac invecchiato ultra	€ 42,50	3
3) *Articoli sportivi:*		
3.1. Sci da discesa	€ 296,00	2
3.2. Sci da fondo	€ 135,00	2
3.3. Attacchi	€ 103,00	2
3.4. Scarponi	€ 163,50	2
3.5. Bastoncini	€ 21,50	2
3.6. Sacche portasci e zaini professionali	€ 82,00	2
3.7. Sacche portasci e zaini sportivi	€ 41,00	2
3.8. Sci da discesa - amatoriali	€ 148,00	2
3.9. Scarpe da ginnastica-palestra tela	€ 51,50	2
3.10. Marsupi	€ 15,50	2
3.11. Sacchi a pelo	€ 77,00	2
4) *Profumi e prodotti di bellezza* (a confezione):		
4.1. Essenze - a oncia - 30 gr	€ 133,00	4
4.2. Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr	€ 44,00	4
4.3. Smalti, rossetti e cipria	€ 14,00	4
4.4. Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno	€ 22,00	4
4.5. Creme per la pelle, tubetti o vasetti	€ 25,00	4
4.6. Prodotti alcolici, dopobarba	€ 24,00	4
4.7. Saponi fini solidi	€ 13,00	4
4.8. Saponi per barba e shampoo	€ 15,00	4
4.9. Latte e tonici	€ 16,00	4

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
5) *Apparecchi fotografici e proiettori* (cadauno):		
5.1. Macchine fotografiche professionali	€ 600,00	2
5.2. Macchine fotografiche semiprofessionali	€ 400,00	2
5.3. Macchine fotografiche da dilettanti	€ 200,00	2
5.4. Dia-proiettori	€ 150,00	2
5.5. Macchine fotografiche dilettanti economiche	€ 100,00	2
5.6. Videocamera compact lux	€ 1.000,00	2
5.7. Videocamera compact standard	€ 500,00	2
5.8. Videoregistratori lux	€ 400,00	2
5.9. Flash	€ 150,00	2
5.10. Obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	€ 250,00	2
5.11. Obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	€ 125,00	2
5.12. Videoregistratore standard	€ 200,00	2
5.13. Oculari	€ 200,00	2
6) *Apparecchi radio e televisori* (cadauno):		
6.1. Radio con MF standard	€ 50,00	2
6.2. Radio con MF e registratore riproduttore standard	€ 100,00	2
6.3. Caricatori CD-cassette	€ 150,00	2
6.4. Autoradio con registratore-riproduttore standard	€ 100,00	2
6.5. Televisori in bianco e nero	€ 50,00	2
6.6. Televisori a colori fino a 15"	€ 155,00	2
6.7. Registratori	€ 50,00	2
6.8. Walkman e riproduttori	€ 40,00	2
6.9. Ricetrasmittenti standard	€ 180,00	2
6.10. Monitor	€ 170,00	2
6.11. Compo Hi-Fi	€ 250,00	2
6.12. Televisori a colori oltre 15"	€ 380,00	2
6.13. Videolettori - lettori CD - DVD-sintolettori	€ 150,00	2
6.14. Autoradio con registratore-riproduttore medio	€ 200,00	2
6.15. Walkman + radio	€ 60,00	2
6.16. CD portatile	€ 105,00	2
6.17. Radio MF Lux	€ 100,00	2
6.18. Radio MF con registratore-riproduttore lux	€ 170,00	2
6.19. Autoradio con registratore-riproduttore lux	€ 400,00	2
6.20. Ricetrasmittenti Lux	€ 360,00	2
6.21. TV tascabile LCD	€ 170,00	2
6.22. Telefoni portatili lux	€ 130,00	2
6.23. Registratori digitali	€ 200,00	2
6.24. Telefoni portatili standard	€ 60,00	2
6.25. Radio MF con registratore-riproduttore medio	€ 60,00	2
6.26. Scanner	€ 500,00	2
7) *Pellicceria:*		
7.1. Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	€ 7.750,00	2
7.2. Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	€ 6.710,00	2
7.3. Pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	€ 3.620,00	2
7.4. Pellicce di lontra e lince (conf. corto)	€ 2.580,00	2
7.5. Pellicce di visone (conf. lungo)	€ 2.070,00	2
7.6. Pellicce di visone (conf. corto)	€ 1.550,00	2
7.7. Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo)	€ 770,00	2
7.8. Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. corto)	€ 520,00	2
7.9. Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	€ 520,00	2
7.10. Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. corto)	€ 410,00	2
7.11. Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna	€ 460,00	2
7.12. Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna	€ 340,00	2

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
7.13. Pelli da pelliccia al kg	€ 340,00	2
7.14. Pellicce sintetiche (conf. lungo)	€ 360,00	2
7.15. Pellicce sintetiche (conf. corto)	€ 260,00	2
7.16. Interni di pelliccia	€ 260,00	2
8) *Pelletteria* (cadauno):		
8.1. Valigie e borsoni in tessuto	€ 110,00	2
8.2. Valigie e borsoni in pelle	€ 210,00	2
8.3. Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	€ 410,00	2
8.4. Borse alta moda firmate in pelle	€ 170,00	2
8.5. Borse in renna, antilopi, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate	€ 130,00	2
8.6. Borse in pelle pregiate	€ 100,00	2
8.7. Borse in tessuto	€ 60,00	2
8.8. Borse in tessuto plastificato firmate	€ 150,00	2
8.9. Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€ 80,00	2
8.10. Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre	€ 60,00	2
8.11. Guanti in pelle	€ 50,00	2
8.12. Guanti in altre fibre	€ 30,00	2
8.13. Cappelli in pelle	€ 40,00	2
8.14. Calzature in pelle o cuoio	€ 120,00	2
8.15. Valigie e borsoni in altri materiali	€ 170,00	2
8.16. Calzature in tessuto	€ 70,00	2
8.17. Beauty-case-valigette 24h	€ 110,00	2
8.18. Borse in altri materiali	€ 100,00	2
8.19. Calzature in altre fibre	€ 40,00	2
9) *Tessuti* (a metro lineare):		
9.1. Tessuto in lana	€ 19,00	2
9.2. Tessuto in cotone	€ 18,00	2
9.3. Tessuto in lino	€ 22,00	2
9.4. Tessuto in seta	€ 24,00	2
9.5. Tessuto sintetico	€ 23,00	2
10) *Articoli di vestiario confezionati* (a capo):		
10.1. Impermeabile per uomo	€ 310,00	2
10.2. Completo invernale per uomo	€ 390,00	2
10.3. Completo estivo per uomo	€ 370,00	2
10.4. Cappotto e mantella per uomo	€ 420,00	2
10.5. Cappotto e mantella per donna	€ 430,00	2
10.6. Soprabito primaverile o impermeabile per donna	€ 310,00	2
10.7. Abito completo per ragazzi	€ 110,00	2
10.8. Cappotto invernale per ragazzi	€ 140,00	2
10.9. Gonna di lana	€ 110,00	2
10.10. Gonna di cotone	€ 90,00	2
10.11. Pantaloni	€ 85,00	2
10.12. Camicie uomo	€ 65,00	2
10.13. Camicette donna	€ 70,00	2
10.14. Camicie ragazzo	€ 35,00	2
10.15. Camicette seta donna	€ 100,00	2
10.16. Giacche a vento unisex	€ 170,00	2
10.17. Completo lana donna	€ 310,00	2
10.18. Giacca/giubbotto in cotone	€ 210,00	2
10.19. Giacca/giubbotto in lana	€ 270,00	2
10.20. Cravatte, sciarpe	€ 45,00	2
10.21. Tute da sci	€ 250,00	2
10.22. Abito cotone donna	€ 150,00	2
10.23. Bluse cotone	€ 80,00	2
10.24. Giacca/giubbotto in altre fibre	€ 200,00	2
10.25. Tute sportive	€ 90,00	2
10.26. Pantaloni ragazzo	€ 45,00	2
10.27. Giacca/giubbotto ragazzo	€ 95,00	2
10.28. Giacconi lana	€ 300,00	2
10.29. Giacconi cotone	€ 250,00	2
10.30. Giacconi altre fibre	€ 240,00	2
10.31. Giubbotti/giacche in pelle	€ 350,00	2
10.32. Gonne in pelle	€ 150,00	2
10.33. Tutine-abitini cotone bambini	€ 40,00	2
10.34. Giacconi in pelle	€ 410,00	2

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
11) *Maglierie e filati* (a capo):		
11.1. Maglia, felpe, polo, e gilet di cotone	€ 65,00	2
11.2. Maglia, gilet di lana	€ 100,00	2
11.3. Maglia di lana per ragazzi	€ 55,00	2
11.4. Maglia in cotone per ragazzi	€ 40,00	2
11.5. Maglie in cachemire, cammello e alpaca	€ 280,00	2
11.6. Filati di lana (al kg)	€ 50,00	2
11.7. Berretti di lana	€ 20,00	2
11.8. Pantofole lana	€ 24,00	2
11.9. Cappelli cotone	€ 21,00	2
11.10. Cappelli lana	€ 40,00	2
11.11. Fasce paraorecchi	€ 12,00	2
11.12. Guanti lana	€ 20,00	2
12) *Biancheria* (a capo):		
12.1. Pigiami e camicie da notte	€ 55,00	2
12.2. Magliette e canottiere	€ 20,00	2
12.3. Slip	€ 12,00	2
12.4. Reggiseni	€ 20,00	2
12.5. Calze lana	€ 8,00	2
12.6. Calzini uomo	€ 6,00	2
12.7. Collant	€ 5,00	2
12.8. Plaid-coperte lana	€ 70,00	2
12.9. Vestaglie	€ 70,00	2
12.10. Piumoni	€ 350,00	2
12.11. Lenzuola	€ 30,00	2
12.12. Tovaglie	€ 40,00	2
12.13. Copripiumoni	€ 70,00	2
12.14. Asciugamani	€ 13,00	2
12.15. Federe	€ 8,00	2
12.16. Boxer	€ 16,00	2
12.17. Body	€ 30,00	2
12.18. Calzamaglia	€ 24,00	2
12.19. Accappatoi	€ 65,00	2

04A12152

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocie Nicoleta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ciocie Nicoleta, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor-medic stomatolog conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 19 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ciocie Nicoleta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor-medic stomatolog rilasciato in data 7 aprile 2000 dal Ministero dell'educazione nazionale - Università statale di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi (Romania) alla sig.ra Ciocie Nicoleta, nata a Bucarest (Romania) il 22 agosto 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Ciocie Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12071

DECRETO 30 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Culibrk Dràgàna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Culibrk Dràgàna, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di bachelor of science in radiography conseguito in Gran Bretagna, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 15 ottobre 2004:

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

I. Il titolo di studio di bachelor of science in radiography conseguito in Gran Bretagna nel 2000 presso la «South Bank University - London» di Londra (Gran Bretagna) dalla sig.ra Culibrk Dràgàna nata a Vrsac (Jugoslavia) il 27 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 novembre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile:

«La Quercia s.o.s. Servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Biella costituita per rogito notaio Emanuela Garofalo in data 8 febbraio 1999, repertorio n. 8817, REA n. 174540, tribunale di Biella;

«Cooperativa agricola e di forestazione a r.l. siglabile Coop. Frà Dolcino», con sede in Biella costituita per rogito notaio Paolo Bilotti in data 24 marzo 1980, repertorio n. 10179, REA n. 178149, tribunale di Biella.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Biella, corso Europa n. 7 B, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Biella, 30 novembre 2004

Il direttore provinciale: CORRENTE

04A12257

DECRETO 1º dicembre 2004.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile delle norme di attuazione e transitorie del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, con il quale sono state attribuiti al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, relativa alla regolamentazione e disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento senza liquidatore di società cooperative;

Considerato che l'autorità di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti degli enti cooperativi, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Rilevato dagli accertamenti d'ufficio, esperiti nei confronti delle società cooperative, indicate al successivo art. 1, che i predetti enti non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non hanno, in patrimonio, valori di natura immobiliare;

Preso atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2004 dell'avviso di avvio dell'istruttoria dello scioglimento per atto d'autorità dei predetti enti cooperativi della direzione provinciale del lavoro di Verona;

Considerato, pertanto, necessaria e doverosa l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, di cui al successivo art. 1, per atto d'autorità e senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile delle norme di attuazione e transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti cooperativi indicati nella tabella, di seguito riportata, sono sciolti, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile delle norme di attuazione e transitorie, senza nomina di commissario liquidatore:

Codice fiscale	Denominazione	Sede
80054180239	Coop. edilizia Fides et spes a r.l., costituita a rogito notaio Scolari Lucindo in data 24 aprile 1953	Via dei Montecchi n. 6 - Verona
81001050236	Coop. edilizia Concordia a r.l., costituita a rogito notaio Dies Francesco in data 17 aprile 1956	P.zza G. Matteotti n. 1 - Bardolino (Verona)
00840690234	Coop. ed. La Primula S.c. a r.l., costituita a rogito notaio Fraenza Giampaolo in data 27 marzo 1979	Via Municipio n. 34 - San Martino B.A. (Verona)
01265680239	VER.TI.K. Verona trasporti inter. Conb. S.c. a r.l., costituita a rogito notaio Marino Maurizio in data 19 settembre 1980	Via Sommacampagna n. 67 - Verona
01691320236	S. Marco Cooperativa Sportiva a r.l., costituita a rogito notaio Ghiliberti Giuseppe in data 21 marzo 1984	Via Roma n. 47 - San Giovanni Lupatoto (Verona)
02154640235	Great Pine S.c. a r.l., costituita a rogito notaio Androvetto Alberto in data 25 luglio 1989	Via Villa Piatti n. 1 - Verona
02367240237	Il fiore S.c. a r.l., costituita a rogito notaio Fauci Domentico in data 12 dicembre 1991	Stradone S. Fermo n. 13 - Verona
02858290238	Tre enne Piccola S.c. a r.l., costituita a rogito notaio Androvetto Alberto in data 22 aprile 1998	Via Melfi n. 1 - Verona
02728120235	NOI - C.S.E. Società Cooperativa a r.l., costituita a rogito notaio Alessio Giulio in data 8 ottobre 1996	Via Spaziani n. 41 - Verona

Art. 2.

Il presente provvedimento è iscritto nel registro delle imprese.

Art. 3.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse possono presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Verona, via Q. Filopanti n. 3, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, decorso il termine, di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese di Verona, per la cancellazione dell'ente cooperativo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Copia del presente provvedimento è inviata:

al Ministro delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi; alle società cooperative indicate nella tabella di cui all'art. 1;

al presidente del collegio sindacale delle società stesse, se nominato;

al tribunale fallimentare di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'Agenzia delle entrate di Verona;

al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 1° dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: EPIFANI

04A12255

DECRETO 3 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Valverde» a r.l., in Grotteria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 27 novembre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha avviato l'attività, che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2001 e che da tempo non vengono compiuti atti gestionali;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa sociale «Valverde» a r.l., con sede in Grotteria costituita per rogito notaio dott. Achille Giannitti, in data 10 luglio 1998, repertorio n. 4195, registro delle imprese n. 138965 Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 dicembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A12256

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che la cooperativa di seguito indicata non deposita bilancio d'esercizio da oltre un quinquennio e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

Pos.	c.f.	Denominazione	Sede	Data cost.
530	00810770693	CESE 2000	CASALANGUIDA	27.04.1974
546	00092370691	PROGRESSO AGRICOLO	PALMOLI	29.06.1975
570	00281660696	CHIETI QUATTRO	CHIETI	03.04.1976
610	00270800691	TABACCHICULTORI DELLA VALLE DEL SANGRO	PAGLIETA	26.06.1977
725	00311670699	CLUB HOUSE	CHIETI	30.03.1979
764	00327500690	SIRIO	CHIETI	22.12.1978
781	00329600696	ORTONA UNO	CHIETI	03.11.1979
788	00337910699	CHIETI DODICI	CHIETI	14.12.1979
977	01225960697	TURISMO GASTRONOMIA CULTURA	VILLA SANTA MARIA	14.02.1983
981	01248430694	PAIDEIA	LANCIANO	09.09.1983
988	01282680691	C.L.C. COOPERATIVA LAVORATORI CELENZIANI	CELENZA SUL TRIGNO	02.04.1984

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Chieti - Via Domenico Spezioli n. 42, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Chieti, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A12365

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. C.S.A.P.I. - Consorzio servizi amministrativi piccole imprese s.c.r.l.», in Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa:

«Soc. coop. C.S.A.P.I.- Consorzio servizi amministrativi piccole imprese s.c.r.l.», con sede in Parma, costituita con rogito notaio dott. Giovanni Fontanabona in data 6 ottobre 1983, repertorio n. 6759, tribunale di Parma n. 13712, BUSC n. 1999/200869, codice fiscale n. 00908850340.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Parma, piazzale Matteotti n. 9 - 43100 Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Parma, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: BALDINI

04A12314

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Abe Tours a r.l.», in Merate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nuovo testo;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, articolo 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Vista la nota n. 1575389 del 17 aprile 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV;

Viste le risultanze ispettive eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2545-*septiesdecies* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi al procedimento istruttorio, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nuovo testo:

società cooperativa «Abe Tours a r.l.», con sede in Merate, costituita per rogito del notaio Giulio Donegana in data 4 marzo 1985, rep. n. 10607, registro societario n. 7901, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 196/210360.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A12324

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2004.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Chianti Classico» e della DOC «Vinsanto del Chianti Classico», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, è confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei

confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Chianti Classico», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2003 con il quale, ad integrazione del citato decreto 7 novembre 2000, il predetto incarico al Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico» è stato esteso alla DOC «Vinsanto del Chianti»;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 2564/1997, presentata in data 31 marzo 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 7 novembre 2000, è considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con i predetti decreti 7 novembre 2000 e 24 settembre 2003;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 7 novembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con i decreti 7 novembre 2000 e 24 settembre 2003, al Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, a svolgere nei riguardi della DOCG «Chianti Classico» e della DOC «Vinsanto del Chianti» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12153

DECRETO 23 novembre 2004.

Conferma dell'incarico, al Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano», a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e delle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano», con sede in Montepulciano (Siena), Piazza Grande n. 7, e confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e della DOC «Rosso di Montepulciano», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2003 con il quale, ad integrazione del citato decreto 19 dicembre 2000, il predetto incarico al Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano» è stato esteso alla DOC «Vin Santo di Montepulciano»;

Vista la codificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 26 marzo 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 19 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con i predetti decreti 19 dicembre 2000 e 29 agosto 2003;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con i decreti 19 dicembre 2000 e 29 agosto 2003, al Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano», con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, a svolgere nei riguardi della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e delle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di. V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12154

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 22 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo n. 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N, e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12243

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata

all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12244

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12245

DECRETO 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004 concernente «disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», in particolare gli articoli 8 e 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 2026 del 4 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto 5 agosto 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 2668 del 3 novembre 2004, recante modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, in particolare l'art. 1, comma 2;

Ritenuta la necessità di procedere, per le varie specie di sementi certificate, alla definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro ed alla fissazione del relativo quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2668 del 3 novembre 2004, il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2093, è, determinato secondo le ordinarie pratiche agronomiche.

2. I quantitativi minimi di sementi certificate da utilizzare al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono fissati per ettaro e sono riportati nell'allegato del presente decreto.

3. Per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, granturco dolce, miglio, scagliola e farro), le sementi debbono essere comunque state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata, ai sensi della legge sementiera n. 1096/1971.

4. L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate, con l'indicazione della categoria, del numero di identificazione del lotto e della numerazione, anche in forma sintetica, delle etichette ufficiali delle sementi certificate. Tuttavia, per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale l'agricoltore deve allegare la copia della fattura di acquisto delle sementi.

5. Gli originali delle etichette ufficiali delle fatture di acquisto restano in possesso del coltivatore, il quale è tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale.

6. Le fatture di acquisto delle sementi certificate devono riportare l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita «ENSE» oppure omologo Organismo ufficiale di certificazione.

7. L'agricoltore che soggiace a l'obbligo di fornire all'Ente nazionale sementi elette (ENSE), per la certificazione, le etichette delle varietà coltivate, soddisfa l'adempimento di cui al comma 4 del presente articolo, mediante presentazione in sede di controllo in azienda, di apposita documentazione rilasciata dallo stesso ENSE, attestante l'avvenuto ritiro delle etichette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO

SEMINATIVI	Quantitativo minimo di seme certificato (Kg. / ettaro)
Frumento duro	180
Frumento tenero	160
Triticale	160
Spelta	160
Segale	120
Orzo	120
Avena	140
Granturco	15 oppure 2,5 unità
Sorgo da granella	15
Grano saraceno	60
Miglio	10
Scagliola	10
Farro	160
Mais dolce	20
Fave di soia	70
Semi di ravizzone o di colza	6
Semi di girasole	5 oppure 1 unità
Piselli	100
Fave e favette	80
Lupini dolci	130
Semi di lino	60
Lino da fibra	90
Canapa	35

04A12390

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 dicembre 2004.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 con il quale la Cistelaier S.r.l. pr. n. 4409 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 19 ottobre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, è apportata la seguente modifica: 4409 Cistelaier S.r.l. - Modena - Caratterizzazione, sviluppo, sperimentazione e prototipazione di circuiti stampati di nuova generazione, con riferimento ai processi di laminazione e metallizzazione chimica, rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Variazione di titolarità: da Cistelaier S.r.l. a Cistelaier S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A12385

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di uno sciopero e del conseguente mancato funzionamento del CED del Dipartimento trasporti terrestri nella giornata del 30 novembre 2004, l'Ufficio provinciale ACI di Lecce non ha potuto assicurare l'esecuzione delle formalità P.R.A. da espletare obbligatoriamente con le procedure dello sportello telematico dell'automobilista (decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000).

La circostanza è stata rappresentata dal direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 2323/2004/PRA del 1° dicembre 2004.

L'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è stata altresì richiesta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di quella città con nota prot. n. 6097/2004 Protinfo del 1° dicembre 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 dicembre 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A12258

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Approvazione delle modifiche al modello «F24 accise» ed alle relative avvertenze, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche contenute negli allegati 1 e 2 al modello di versamento «F24 accise» di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001, che dovrà essere utilizzato, in sostituzione della preesistente modulistica.

2. Il predetto modello, non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, è direttamente prelevabile dal sito www.agenziaentrate.it

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 10 gennaio 2005.

Motivazioni.

L'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, stabilisce che la riscossione delle entrate di natura tributaria ed extratributaria, incluse quelle a titolo di

sanzione, di pertinenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia effettuata con le medesime modalità.

Le stesse modalità di versamento, sono previste anche dall'art. 1 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003, per il prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Le entrate di cui ai paragrafi precedenti sono attualmente versate tramite modello «F24», non ammettono compensazione, sono esposte nella «Sezione erario» ed individuate esclusivamente sulla base del codice tributo.

Al fine di consentire una più adeguata gestione dei versamenti delle predette entrate e di quante altre saranno introdotte e non prevedano la compensazione, si è ritenuto opportuno utilizzare il modello «F24 accise», integrandone la sezione dedicata con nuovi campi denominati «ente», «codice identificativo», «mese» ed «anno di riferimento».

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, recante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1.

Decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000, concernente l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera *h-ter*, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, di approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, di approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica, utilizzando il modello «F24».

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2003.

ALLEGATO 1 - Modello di versamento «F24 accise».

ALLEGATO 2 - Avvertenze al modello di versamento «F24 accise».

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24** Accise

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,

codice ufficio — codice atto — **TOTALE A** , **B** , — +/- **SALDO (A-B)** ,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,

TOTALE C , **D** , — +/- **SALDO (C-D)** ,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

TOTALE E , **F** , — +/- **SALDO (E-F)** ,

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,

Detrazione ICI abitazione principale ,

TOTALE G , **H** , — +/- **SALDO (G-H)** ,

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	mese	anno di riferimento	importi a debito versati
						,
						,
						,
						,
						,
						,
						,

TOTALE O , — **SALDO (O)** + ,

FIRMA

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare — **EURO** + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario/postale — circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su — cod. ABI — CAB

MOD. F 24 ACCISE – 2003 EURO

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° ____ cod. ABI ____ CAB ____ firma ____

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24** Accise

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,

codice ufficio — codice atto — **TOTALE A** , **B** , — +/- **SALDO (A-B)** ,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,

TOTALE C , **D** , — +/- **SALDO (C-D)** ,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

TOTALE E , **F** , — +/- **SALDO (E-F)** ,

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,

Detrazione ICI abitazione principale ,

TOTALE G , **H** , — +/- **SALDO (G-H)** ,

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	mese	anno di riferimento	importi a debito versati
						,
						,
						,
						,
						,
						,
						,

TOTALE O , — **SALDO (O)** + ,

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare — **EURO** + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO: AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro ____

tratto / emesso su ____ cod. ABI ____ CAB

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° ____ cod. ABI ____ CAB ____ firma ____

MOD. F 24 ACCISE – 2003 EURO

2ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F24** Accise

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE — Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale; nome

data di nascita (giorno, mese, anno); sesso (M o F); comune (o Stato estero) di nascita; prov.

DOMICILIO FISCALE — comune; prov.; via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
		TOTALE A	,	**B** ,

codice ufficio — codice atto

+/- **SALDO (A-B)** ,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
				TOTALE C	,	**D** ,

+/- **SALDO (C-D)** ,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
			TOTALE E	,	**F** ,

+/- **SALDO (E-F)** ,

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
								TOTALE G	,	**H** ,

Detrazione ICI abitazione principale ,

+/- **SALDO (G-H)** ,

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	mese	anno di riferimento	importi a debito versati
						,
						,
						,
						,
						,
						,
						,
					TOTALE O	,

SALDO (O) + ,

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare — **EURO** + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario/postale — circolare/vaglia postale

n.ro ____

tratto / emesso su ____ cod. ABI ____ CAB

MOD. F 24 ACCISE – 2003 EURO

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° ____ cod. ABI ____ CAB ____ firma ____

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 ACCISE

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI (solo per i comuni convenzionati); Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all'Irpef; Contributi e premi INPS; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale; Accise e Versamenti di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Come si paga

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il presente modello è disponibile esclusivamente sui siti internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." della sezione "Erario" e "rateazione" delle sezioni "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali", occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dai siti Internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
– nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali" occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni "INPS" e "Altri enti previdenziali ed assicurativi", i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
d) limitatamente ai crediti verso l'INPS, gli altri dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.

Compensazione e rateazione
Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI PAGAMENTO

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione
In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.
Il contribuente deve indicare:
– nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
– nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
– nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
– per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;
– per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia- Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.
Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Istruzioni per il versamento dell'ICI

Per il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere utilizzata la sezione "ICI ed altri tributi locali".
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.
Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio "Immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.
Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato.
Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." Indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l'imposta al netto della detrazione per l'abitazione principale, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.
Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare nella riga "Totale G".
Nello spazio "Importi a credito compensati" esclusivamente nei Comuni che prevedono per il contribuente la possibilità di compensare le imposte da versare con crediti relativi all'ICI dell'anno precedente, deve essere indicato l'importo da compensare fino a concorrenza degli importi a debito nell'ambito dello stesso Comune.
L'importo a credito da compensare, ancorché riferito allo stesso comune, non può mai essere indicato nella stessa riga dell'importo a debito versato.

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

Nella presente sezione possono essere indicati esclusivamente codici tributo riferiti a versamenti di competenza dell'Ente da indicare nell'apposita colonna.
Per esempio, con il codice "D" è individuata l'Agenzia delle Dogane per il versamento delle accise, mentre con il codice "M" è individuata l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ecc.
Per il versamento delle accise occorre indicare, nella colonna "codice identificativo", il "codice ditta" composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri "IT00" ove indicati e, nella colonna "prov.", la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo. Il mese e l'anno di riferimento non devono essere indicati.
Per i versamenti di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con riferimento all'imposta unica sulle scommesse ed alle relative sanzioni, nonchè alle altre imposte che eventualmente lo richiedano, occorre indicare il "codice concessione" nella colonna "codice identificativo".

04A12545

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 novembre 2004.

Descrizione e relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'esercizio 2001. (Deliberazione n. 406/04/CONS.).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 23 novembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito denominato «Codice», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la raccomandazione n. 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Considerato che l'Autorità, con le proprie delibere n. 42/01/CONS, 337/02/CONS e 48/03/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi rispettivamente agli esercizi 1998, 1999 e 2000;

Considerato che l'art. 48, comma 1, del codice prevede che, ai sensi dell'art. 45 del medesimo e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'art. 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare;

Considerato che l'art. 48 comma 2, del codice, prevede che per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali;

Considerato che l'art. 50, comma 4, del codice indica che l'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro ripartizione. La conformità del sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. É pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'art. 34 del codice;

Considerato che l'art. 44, comma 1, del codice prevede che gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restino in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione e che, fino a tale data, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previdente;

Considerato che la contabilità regolatoria relativa all'esercizio 2001 costituisce la prima applicazione della delibera n. 152/02/CONS e che quindi, a seguito delle novazioni in termini di numerosità dei servizi e di «perimetro» dei singoli aggregati regolatori da essa introdotte, non è stato possibile presentare i corrispondenti dati relativi alla contabilità regolatoria dell'esercizio 2000;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha acconsentito alla pubblicazione dei seguenti elementi di dettaglio aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla delibera n. 152/02/CONS:

a) conti economici e stati patrimoniali dell'aggregato «Telecom Rete di Trasporto» riferito ai «Servizi per T.I. Commerciale» articolati in servizi fonia, servizi fonia traffico locale/distrettuale, servizi fonia traffico interdistrettuale, servizi fonia traffico extranazionale uscente, traffico fisso mobile, telefonia pubblica, CDA, CDN, CD internazionali, informazioni elenco abbonati;

b) conti economici e stati patrimoniali dell'aggregato «Telecom Commerciale» articolati in fonia vocale servizi di accesso affari, fonia vocale servizi di accesso residenziale;

c) conto economico di riconciliazione con il bilancio dell'esercizio 2001.

Considerato che l'Autorità, al fine di poter espletare le verifiche previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, aveva richie-

sto a Telecom Italia di produrre la contabilità regolatoria riferita all'esercizio 2001 sulla base della metodologia a costi storici in continuità con quanto effettuato per gli esercizi contabili precedenti;

Considerato che le condizioni economiche dei servizi di interconnessione oggetto dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2002 sono state basate sulla contabilità regolatoria redatta secondo la metodologia a costi correnti e che quindi, al fine di effettuare le verifiche previste dall'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 sull'effettivo orientamento al costo delle medesime, l'Autorità ha provveduto ad affidare a KPMG uno specifico incarico di verifica della corretta applicazione delle linee guida sulla metodologia a costi correnti introdotte con delibera 399/02/CONS e di verifica delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento determinate sulla base dei costi correnti;

Considerato che l'art. 1, comma 6, della delibera n. 152/02/CONS prevede che le informazioni contenute nella tabella 2A recante «Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di interconnessione» e nella tabella 2B recante «Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di trasporto end-to-end» riportate nell'allegato *A* della menzionata delibera siano rese disponibili al pubblico e considerato altresì che, oltre alle sopra menzionate tabelle 2A e 2B, Telecom Italia ha prodotto le tabelle relative ai costi unitari dei servizi di accesso, denominandole rispettivamente 2A *bis*: «Fattori di utilizzo della rete di accesso Servizi per OLO» e 2B *bis*: «Fattori di utilizzo della rete di accesso Servizi per TI», e che la suddetta società ha inoltre acconsentito alla pubblicazione delle medesime;

Rilevato che Telecom Italia ha prodotto, in data 17 settembre 2004, la contabilità regolatoria per l'esercizio 2002 e che quella relativa all'esercizio 2003 verrà prodotta entro il mese di novembre 2004.

Rilevato inoltre, che l'Autorità affiderà l'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria per gli esercizi 2002 e 2003 di Telecom Italia al soggetto aggiudicatario della gara a procedura aperta di cui alle delibere n. 217/04/CONS e n. 324/04/CONS.

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. L'allegato *A)* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi adottato da Telecom Italia S.p.a. per l'esercizio 2001 ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, nonché il documento di descrizione dei principi e dei criteri metodologici redatto da detta società.

2 L'allegato *B)* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato da Telecom Italia S.p.a. per l'esercizio 2001 ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, nonché il documento di descrizione dei principi e dei criteri metodologici redatto da detta società.

3. L'allegato *C)* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di contabilità regolatoria adottata da Telecom Italia S.p.a. per l'esercizio 2001, le informazioni relative ai risultati degli aggregati della separazione contabile, nonché l'insieme di tabelle (Conti economici e stati patrimoniali) per le quali vige l'obbligo di pubblicazione unitamente a quelle per le quali Telecom Italia S.p.a. ha acconsentito alla pubblicazione anche in assenza di un obbligo normativo esplicito.

4. L'allegato *D)* alla presente delibera reca le seguenti tabelle:

a) tabella 2A (ovvero Tab. 116): «Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di interconnessione»;

b) tabella 2B (ovvero Tab. 117): «Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di trasporto end-to-end»;

c) Tabella 2A *bis* (ovvero Tab. 112): «Fattori di utilizzo della rete di accesso servizi per OLO»;

d) Tabella 2B *bis* (ovvero Tab. 113): «Fattori di utilizzo della rete di accesso servizi per TI».

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità; gli allegati *A)*, *B)* e *C)* e *D)*, sono disponibili presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Centro direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 23 novembre 2004

Il presidente
CHELI

Il segretario generale
VIOLA

04A12180

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. **1618/IV.**

Chiarimenti sul decreto ministeriale 22 giugno 2004, n. 898/IV, relativo alla procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il decreto ministeriale 22 giugno 2004, n. 898/IV, che ha sostituito il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65, ha definito le procedure e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il Programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali così come richiamato dall'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 11 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, pone in capo alle suddette Amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo di trasmettere, dopo la relativa approvazione, i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché, fatta eccezione per gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, al CIPE.

Ciò premesso, a seguito di alcune osservazioni o quesiti sollevati a questo Dicastero concernenti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di pubblicità del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Per quanto riguarda gli enti locali, l'obbligo di pubblicazione informatica — rispettivamente - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sui competenti siti predisposti dalle regioni e province autonome — sussiste, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, unicamente dopo l'approvazione del Programma triennale ed elenco annuale unitamente al bilancio preventivo.

2) In merito alla pubblicità di eventuali, necessari e motivati adeguamenti allo Schema di Programma triennale e aggiornamento, successivamente alla sua adozione, durante il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, si ritiene che la stessa sia assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva in analogia a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale in parola.

3) Qualsiasi modifica al Programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici, dopo l'approvazione definitiva e la conseguente pubblicazione da parte del Referente della programmazione sui siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, comporta che il referente della programmazione provveda all'aggiornamento delle schede 1, 2, 3 e 2b, già pubblicate attenendosi scrupolosamente alle procedure informatiche previste da ciascun sito.

4) Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 22 giugno 2004 si precisa che l'obbligo della preventiva approvazione di uno studio di fattibilità per lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro - o della progettazione preliminare — per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di euro - sussiste unicamente per l'inclusione degli stessi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

5) Il progetto incluso nell'elenco annuale dei lavori pubblici deve aver ottenuto la conformità urbanistica ed ambientale.

In relazione ai quesiti posti da alcuni enti e amministrazioni si precisa che la previsione di cui alla scheda 3-Elenco annuale - della scelta «SI» — «NO» concernente le conformità urbanistica ed ambientale, si deve intendere nel senso che l'obbligo di dette conformità, al quale è condizionata l'inclusione o meno del lavoro nell'elenco annuale dei lavori pubblici, sussiste unicamente all'approvazione dell'elenco annuale contestualmente al bilancio di previsione e non già all'atto di redazione dello Schema di programma entro il 30 settembre di ciascun anno. Quindi, le conformità in parola devono essere perfezionate entro la data di approvazione del Programma triennale e relativo elenco annuale. In caso contrario, se non si sia ottenuta la conformità ambientale e urbanistica, e si sia ancora nell'ipotesi «NO», il lavoro non può essere incluso nell'elenco annuale dei lavori e potrà essere spostato in uno degli altri anni del programma triennale oppure si potrà procedere in corso d'anno all'aggiornamento dell'elenco annuale nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

6) Le disposizioni di cui agli articoli 88 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e 4 comma 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, si ritengono attuate attraverso l'inserimento dell'indicazione «in economia» nella terza colonna della scheda 3-Elenco annuale.

Roma, 16 dicembre 2004

Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

04A12426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in S. Ambrogio, in Castel del Rio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in S. Ambrogio, con sede in Castel del Rio (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12261

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Pia Unione di S. Teresa di Gesù, in Imola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2004, viene estinta la Confraternita della Pia Unione di S. Teresa di Gesù, con sede in Imola (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12262

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3264
Yen giapponese	138,37
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,68585
Corona svedese	8,9980
Franco svizzero	1,5367
Corona islandese	84,09
Corona norvegese	8,2170
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,445
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6849
Lira maltese	0,4311
Zloty polacco	4,1465
Leu romeno	38736
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	38,631
Lira turca	1864100
Dollaro australiano	1,7479
Dollaro canadese	1,6351
Dollaro di Hong Kong	10,3193
Dollaro neozelandese	1,8583
Dollaro di Singapore	2,1843
Won sudcoreano	1406,12
Rand sudafricano	7,6747

Cambi del giorno 20 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3378
Yen giapponese	139,44
Corona danese	7,4329
Lira Sterlina	0,68740
Corona svedese	8,9630
Franco svizzero	1,5382
Corona islandese	83,90
Corona norvegese	8,2290
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,460
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6880
Lira maltese	0,4315
Zloty polacco	4,1223
Leu romeno	38672
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	38,545
Lira turca	1855600
Dollaro australiano	1,7516
Dollaro canadese	1,6428
Dollaro di Hong Kong	10,4076
Dollaro neozelandese	1,8672
Dollaro di Singapore	2,1994
Won sudcoreano	1415,66
Rand sudafricano	7,6633

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12628-04A12629

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontogest»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 90 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRONTOGEST anche nella forma e confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 7 fiale 1 ml.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta, 22, Cap 00186, Italia, codice fiscale n. 00539640482.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 7 fiale 1 ml - A.I.C. n. 005239076 (in base 10) 04ZW94 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Biologici Italia Laboratories S.r.l. stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43 (produzione e controllo prodotto finito).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: progesterone 100 mg;

eccipienti: alcool benzilico 200 mg; etile oleato quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella preparazione ad interventi chirurgici ginecologici ed extraginecologici da eseguirsi in gravidanza; minaccia d'aborto; aborto abituale; minaccia di parto prematuro; ipermenorrea, polimenorrea, metrorragia, amenorrea, ipomenorrea, oligomenorrea, sindrome premestruale; profilassi della depressione post-parto. Supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o insufficienza ovarica primitiva o secondaria.

Classificazione ai finì della rimborsabilità:

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 7 fiale 1 ml - A.I.C. n. 005239076 (in base 10) 04ZW94 (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

A:

prezzo ex factory (IVA esclusa) 5,88 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 9,70 euro.

Classificazione al fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 005239076 «100 mg/ml soluzione iniettabile» 7 fiale 1 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12388

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determinazione NCR/N n. 78 del 9 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENTEROGERMINA anche nelle forme e confezioni: «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule, «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule;

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2, cap. 20122, codice fiscale n. 12324370159.

Confezione: «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule:

A.I.C. n. 013046053 (in base 10) 0DG495 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto De' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48;

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: spore di bacillus clausii poliantibiotico resistente 2 mid;

eccipienti: caolino 100 mg; cellulosa microcristallina 172,25 mg; magnesio stearato 2,75 mg; gelatina 63,46 mg; titanio diossido 1,52 mg; acqua depurata 11,02 mg;

Confezione: «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule:

A.I.C. n. 013046065 (in base 10) 0DG49K (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto, De' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48;

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: spore di bacillus clausii poliantibiotico resistente 2 mid;

eccipienti: caolino 100 mg; cellulosa microcristallina 172,25 mg; magnesio stearato 2,75 mg; gelatina 63,46 mg; titanio diossido 1,52 mg; acqua depurata 11,02 mg;

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità;

Confezione: «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule:

A.I.C. n. 013046053 (in base 10) 0DG495 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule:

A.I.C. n. 013046065 (in base 10) 0DG49K (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 013046053 «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule - OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

Confezione: A.I.C. n. 013046065 «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule - OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12321

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acim»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 79 del 9 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACIM nella forma e confezione:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - (Potenza), via San Rocco, 6, cap. 85033, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml:

A.I.C. n. 036285017 (in base 10) 12MBLT (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118;

Composizione 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica, 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio/limone/ caramello 0,60 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno specialmente su base ansiosa.

L'Acim così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci: Mexylor (A.I.C. n. 036336), Lormetazepam Sigma Tau generics (A.I.C. n. 036284), Lormetazepam eg (A.I.C. n. 036309) e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità;

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml:

A.I.C. n. 036285017 (in base 10) 12MBLT (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura;

Confezione: A.I.C. n. 036285017 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12322

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 80 del 9 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORAZEPAM PHARMEG, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «2,5 mg compresse rivestite con film»,
20 compresse;

Titolare A.I.C.: Pharmeg s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - (Potenza), via dei Giardini, 34, cap. 85033, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film», 20 compresse:

A.I.C. n. 036467013 (in base 10) 12SWB5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese 118;

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; magnesio stearato 0,35 mg; Film di rivestimento: ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio diossido 0,07 mg; talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film», 20 compresse:

A.I.C. n. 036467025 (in base 10) 12SWBK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese 118.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg.

eccipienti: lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg, magnesio stearato 0,7 mg; film di rivestimento: ipromellosa 0,48 mg; macrogol 6000 0,03 mg, titanio diossido 0,11 mg; talco 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia, insonnia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035540, relativo al farmaco «Zeloram» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità;

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film», 20 compresse;

A.I.C. n. 036467013 (in base 10) 12SWB5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film», 20 compresse;

A.I.C. n. 036467025 (in base 10), 12SWBK (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura;

Confezione: A.I.C. n. 036467013 «1 mg compresse rivestite con film», 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036467025 «2,5 mg compresse rivestite con film», 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giomo successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12323

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Doc Generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 88 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TERAZOSINA DOC GENERICI nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7, cap. 20124, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622012 (in base 10) 11Z33W (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 2,374 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 127 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,126 mg.

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622024 (in base 10) 11Z348 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 5,935 mg

eccipienti: lattosio monoidrato 123,39 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg; E 132 0,05 mg

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per: il trattamento di ipertensione da lieve a moderata. Il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035052, relativo al farmaco «TERAZONIL» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622012 (in base 10) 11Z33W (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

A:

prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,42 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,00 euro.

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622024 (in base 10) 11Z348 (in base 32);

Classe di rimborsabilità:

A:

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,08 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5,90 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035622012 «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035622024 «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12386

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Igantibe»

Estratto determinazione A.I.C/N n. 89 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IGANTIBE nelle forme e confezioni: «600 U.I./13 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml, «1000 U.I./5 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 fiala 5 ml.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Vallès - Barcelona (Spagna) - Can Guasch, 2, C.a.p. 08150.

Confezione: «600 U.I./3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 035320011 (in base 10) 11PW6C (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Vallès - Barcelona (Spagna) - Can Guasch, 2, CAP 08150.

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: immunoglobulina umana antiepatite B 600 U.I (200 Ul/ml), (Proteine umane 480 mg), (Percentuale di immunoglobulina umana ≥ 95% lg.

eccipienti: glicina 67,5 mg, sodio cloruro 9,0 mg, acqua p.p.i 3 ml.

Confezione: «1000 U.l./5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 035320023 (in base 10) 11PW6R (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Vallès - Barcelona (Spagna) - Can Guasch, 2, CAP 08150.

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: immunoglobina umana antiepatite B 1000 U.I (200 UI/ml), (Proteine umane 800 mg), (Percentuale di immunoglobulina umana ≥ 95% lg

eccipienti: glicina 112,5 mg, sodio cloruro 15 mg, acqua p.p.i 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunoprofilassi dell'epatite B.

In caso di esposizione accidentale in soggetti non immunizzati (incluse le persone con stato vaccinale incompleto o sconosciuto).

In pazienti in emodialisi, fino a quando la vaccinazione non diventi efficace. In neonati da madri portatrici del virus dell'epatite B.

In soggetti che dopo la vaccinazione non hanno mostrato una risposta immune (anticorpi anti-HB non misurabili) e per quanti necessitano una prevenzione continua, dato il rischio costante di essere infettati da epatite B.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «600 U.I./3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 035320011 (in base 10) 11PW6C (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

A:

prezzo ex factory (IVA esclusa): 210,86 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 348,00 euro.

Confezione: «1000 U.I./5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 035320023 (in base 10) 11PW6R (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

A:

prezzo ex factory (IVA esclusa): 327,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 540,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n 035320011 «600 U.I./3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035320023 «1000 U.I./5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

04A12387

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluorouracile Baxter»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 97 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUOROURACILE BAXTER, nelle forme e confezioni: «250 mg/5 ml soluzione per infusione» 10 flaconcini da 5 ml, «500 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Tiziano 25, Cap 00196, Italia, codice fiscale n. 00492340583.

Confezione: «250 mg/5 ml soluzione per infusione» 10 flaconcini - A.I.C. n. 035159019 (in base 10) 11JYZC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lemery S.A. De C.V. - Col. Huichapan - Mexico D.F., Martires De Rio Blanco, 54 (Tutte); Biolab S.r.l. - via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano) (Controlli); Bieffe Medital S.p.a - via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio) (Rilascio Dei Lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 5 ml:

principio attivo: fluorouracile 250 mg;

eccipienti: sodio idrossido in quantità compresa tra 8,6 Ph e 9,4 Ph; acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 5 ml.

Confezione: «500 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini - A.I.C. n. 035159021 (in base 10) 11JYZF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Lemery S.A. de C.V. - Col. Huichapan - Mexico D.F., Martires De Rio Blanco, 54 (tutte); Biolab S.r.l. - via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano) (controlli); Bieffe Meditai S.p.a - via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio) (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 10 ml:

principio attivo: fluorouracile 500 mg;

eccipienti: sodio idrossido in quantità compresa tra 8,6 Ph E 9,4 Ph; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento palliativo dei tumori maligni epiteliali, soprattutto del retto, del colon, della mammella, dello stomaco, del pancreas e del fegato (primitivo). Ha dimostrato efficacia anche nel trattamento dei tumori dell'utero, dell'ovaio e della vescica.

Il farmaco può anche avere indicazioni come trattamento profilattico delle recidive dei tumori, quando l'intervento chirurgico non garantisce la radicalità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «250 mg/5 ml soluzione per infusione» 10 flaconcini - A.I.C. n. 035159019 (in base 10) 11JYZC (in base 32);

Classe di remborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,88 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,35 euro;

Confezione: «500 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini - A.I.C. n. 035159021 (in base 10) 11JYZF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,88 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,35 euro.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035159019 «250 mg/5 ml soluzione per infusione» 10 flaconcini - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 035159021 «500 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Advantan»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1103 del 9 dicembre 2004

Medicinale: ADVANTAN.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00750320152.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 028159022 - pomata 20 g 0,1%

a:

A.I.C. n. 028159022 - «0,1% crema idrofoba» 1 tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Testoviron»

Estratto determinazione AIC/N n. 1095 del 9 dicembre 2004

Medicinale: TESTOVIRON.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, cap 20131, Italia, codice fiscale n. 00750320152

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 002922058 - «Depot» IM 1 fiala 1 ml 100 mg varia a: 100 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12318

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Zootecnica Aufidena a r.l.», in Alfedena

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Agricola Zootecnica Aufidena a r.l.» con sede in Alfedena B.U.S.C. n. 1290/176495, costituita per rogito del notaio Silvana Golia in data 25 aprile 1980 repertorio n. 2010.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* e 223-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione in L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12252

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Futuro Sereno cooperativa sociale onlus a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Futuro Sereno cooperativa sociale onlus a r.l.» con sede in Avezzano B.U.S.C. n. 2225/285091, costituita per rogito del notaio Roberto De Falco in data 8 gennaio 1999 repertorio n. 674.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* e 223-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione in L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12253

Istruttoria per lo scioglimento della società «Cooperativa sociale Parking a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Cooperativa sociale Parking a r.l.», con sede in Avezzano B.U.S.C. n. 2078/267238, costituita per rogito del notaio Margherita Millozza in data 18 febbraio 1994 repertorio n. 8171.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septies-decies* e 223 *septies-decies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione in L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12254

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale della provvidenza - Onlus Soc. coop. a r.l.», in Castel d'Ario.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale della provvidenza - Onlus a r.l.», posizione n. 2359/292777, con sede in Castel d'Ario (Mantova) costituita per rogito notaio dott. Casalini Cristiano in data 29 giugno 2000 repertorio n. 493 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro di Mantova, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12362

Istruttoria per lo scioglimento della società «Cooperativa di consumo famiglia cooperativa ora et labora Soc. coop. a r.l.», in S. Benedetto Po.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo famiglia cooperativa ora et labora a r.l.», posizione n. 539/14178, con sede in S. Benedetto Po (Mantova) costituita per rogito notaio dott. Nicolini Giuseppe in dada 24 maggio 1945, repertorio n. 1037 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro di Mantova, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12363

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.P.M. Soc. coop. a r.l.», in Castiglione delle Stiviere

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «C.P.M. Società cooperativa a r.l.», posizione n. 2292/292444, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) costituita per rogito notaio dott. Treccani Franco, repertorio n. 80604 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro di Mantova, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12364

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'Organismo Seucer S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 2 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Viste le istanze presentate dall'Orgamsmo Seucer S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano, acquisite in atti di questo Ministero in data 6 aprile 2004, prot. n. 830203, e in data 6 ottobre 2004, prot. n. 831290, volte ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Seucer S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 6 ottobre 2004, prot. n. 831289, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Seucer S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'Organismo Seucer S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 25 ottobre 2004;

L'Organismo Seucer S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. MACCHINE

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A12246

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'Organismo Tuv Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 2 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede legale in via Carducci, 125 - Sesto San Giovanni (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 1° marzo 2004, prot. n. 830049, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede legale in via Carducci, 125 - Sesto San Giovanni (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 13 ottobre 2004, prot. n. 831307, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede legale in via Carducci, 125 - Sesto San Giovanni (Milano), ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede legale in via Carducci, 125 - Sesto San Giovanni (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 25 ottobre 2004;

L'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede legale in via Carducci, 125 - Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. MACCHINE

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A12247

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Iace S.r.l., in Padova.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 dicembre 2004.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 19 agosto 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Iace S.r.l. con sede legale in via Bonafede, 1 - 35126 Padova.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B)*.

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A12248

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo PLC S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 dicembre:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 4 agosto 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

PLC S.r.l. con sede legale in via Luigi Rizzo, 44 - 00136 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A12249

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Cidneo Fiduciaria S.r.l.», in Brescia.

Con decreto direttoriale 6 dicembre 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Cidneo Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Brescia, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02505560983, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A12250

Modifica della denominazione della società «C.F.S.I. - Compagnia Fiduciaria Svizzera Italiana S.r.l.», in Brescia, variata in «Nettuno Fiduciaria S.r.l.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 11 novembre 2002, alla società «C.F.S.I. - Compagnia Fiduciaria Svizzera Italiana S.r.l.», con sede legale in Brescia, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 02284400989, è modificata per quanto riguarda la sede sociale trasferita da Brescia a Bologna e la denominazione variata in «Nettuno Fiduciaria S.r.l.».

04A12251

Divieti di commercializzazione emessi dalla Svezia e dalla Francia nell'ambito dell'applicazione della direttiva macchine 98/37/CE, per un'opportuna informazione ai fini della sicurezza.

Considerate le comunicazioni della Commissione europea n. 8625 del 7 luglio 2004, n. 8667 del 7 luglio 2004, n. 3869/def./2 del 23 ottobre 2003, n. 3869/def./1 del 23 ottobre 2003 e n. 3869/def./3 del 23 ottobre 2003 con le quali sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati:

piattaforme elevatrici mobili ILG tipo Axxessor 15 DVL e 20 DVL, prodotte e commercializzate nel mercato interno dalla ditta JLG Industries, Kilmartin Place, Tannochside Park, Uddingston, 671 5PH Scozia;

piattaforme elevatrici mobili UP Right, tipo UL II (UL 25, UL 32 e UL 40) e AB 46, prodotte e commercializzate nel mercato interno dalla ditta UP Right Inc. 1175 Park Street, Solma, CA 93662 USA;

sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui al punto 6.3.2 dell'allegato I alla direttiva di cui al considerato, nella parte in cui «eventuali portelli laterali devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta, in caso di apertura inopinata».

alberi di trasmissione tipo W4OXMM, dotati di protezione di tipo W40, prodotti e commercializzati nel mercato interno dalla ditta. Benzi & Terlizzi S.r.l., via Rivolta n. 7 - 20062 Cassano d'Adda, Italia;

alberi di trasmissione tipo B4, dotati di protezione W40, prodotti e commercializzati dalla ditta Binacchi S.r.l., via E. Che Guevara, 30 - 42045 Luzzara (Reggio Emilia), Italia;

alberi di trasmissioni tipo 5500 dotati di protezioni P4210, prodotti e commercializzati dalla ditta ACC Division Didot, Route d'Evrecy, 14310 Villers-Bocage, Francia;

sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui ai punti 1.3.2 e 1.4.1 dell'allegato I alla direttiva di cui al considerato, nella parte in cui «gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante», «i materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante, in particolare per quanto concerne, i fenomeni di fatica, di invecchiamento, di corrosione e di abrasione» e «le protezioni e i dispositivi di protezione: *a)* devono essere di costruzione robusta; *b)* non devono provocare rischi supplementari».

Richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello spazio comune europeo.

04A12391

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici.

In data 2 dicembre alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del dott. Antonio Guida (firmato), per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
CSA di CISAL/FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato) (firmato)	CISA (firmato)
RDB PI	RDB CUB (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AD INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RACCORDO PER IL PASSAGGIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGEA AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente CCNL, stipulato ai sensi dell'art. 29, comma 4 del CCNL del comparto enti pubblici non economici sottoscritto in data 9 ottobre 2003 e dell'art. 14, comma 4 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002, si applica al personale non dirigente dell'AGEA ed integra la disciplina speciale di raccordo per il passaggio del predetto personale al comparto degli enti pubblici non economici.

2. Il riferimento al CCNL del comparto enti pubblici non economici, sottoscritto in data 9 ottobre 2003, è riportato nel testo del presente contratto come «CCNL 9 ottobre 2003».

Art. 2.

Disciplina di raccordo per il passaggio dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 9 ottobre 2003, al personale dell'AGEA viene corrisposta l'indennità di ente prevista per il comparto degli enti pubblici non economici, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, ivi comprese le modalità di finanziamento, ed alle decorrenze ivi indicate.

2. L'indennità di cui al comma 1 riassorbe, alle decorrenze ivi indicate e fino a concorrenza dei relativi valori, gli importi in godimento dell'indennità aziendale di cui all'art. 13 del CCNL del comparto aziende del 4 aprile 2001. Quest'ultima indennità cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva dal 1º gennaio 2003, data dalla quale decorre la corresponsione a regime dell'indennità di ente.

3. Gli importi dell'indennità aziendale riassorbiti ai sensi del comma 2 incrementano le disponibilità del fondo per i trattamenti accessori di ente, di cui al comma 5. I predetti importi costituiscono un'ulteriore fonte speciale di alimentazione del fondo medesimo.

4. Sono mantenuti a titolo di assegno personale non riassorbibile, al personale in servizio al 1º gennaio 2003, gli eventuali maggiori valori dell'indennità aziendale in godimento rispetto ai nuovi valori dell'indennità di ente.

5. Sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 82 del CCNL del comparto aziende sottoscritto in data 24 maggio 2000. A seguito del passaggio al comparto degli enti pubblici non economici, le predette risorse concorrono alla formazione del fondo unico per i trattamenti accessori di ente, di cui all'art. 25 del CCNL 9 ottobre 2003 e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed agli utilizzi del predetto fondo. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31, del CCNL degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, il fondo è altresì alimentato dalle risorse stanziate non più utilizzabili per la corresponsione del lavoro straordinario ai sensi della vigente disciplina contrattuale degli enti pubblici non economici.

6. Per quanto concerne gli incrementi economici previsti dal rinnovo contrattuale del biennio 2000/2001, si applicano le clausole del CCNL aziende del 4 aprile 2001 fino al 16 ottobre 2000, data coincidente con quella fissata dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 per il trasferimento del personale al nuovo ente. A partire dalla predetta data, trovano invece applicazione le seguenti clausole del CCNL enti pubblici non economici del 14 marzo 2001: art. 2, esclusi gli incrementi tabellari con decorrenza 1º luglio 2000; art. 4, con esclusione dei commi 8 e 9. È esclusa, in ogni caso, la sovrapposizione di benefici economici previsti, per il medesimo periodo, da diverse fonti contrattuali.

7. Per la costituzione del fondo secondo la disciplina di cui al comma 5, le disponibilità di bilancio dell'ente, destinate alla contrattazione integrativa sulla base di previgenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto aziende, non utilizzate o non attribuite per le finalità del corrispondente periodo finanziario sono portate in aumento *una tantum* delle risorse del fondo per i trattamenti accessori di ente e sono utilizzabili per le finalità di cui all'art. 32 comma 2, primo o sesto alinea, del CCNL degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999. Contestualmente, la contrattazione integrativa di ente per la definizione degli utilizzi del fondo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, valuta gli effetti dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alle disposizioni che cessano di avere efficacia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano sull'opportunità di procedere sollecitamente alla compiuta attuazione alle vigenti disposizioni del presente contratto e ai conseguenti adempimenti formali, con particolare riferimento all'armonizzazione delle disposizioni relative all'inquadramento nel sistema di classificazione.

04A12259

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401299/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 2 2 *

€ 0,77